



Città di Lecce

*REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI
E PRIVATI NEL SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI*

Approvato con deliberazione di C.C. n. 182 del 28.12.99

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI NEL SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI

ART. 1 SETTORE D'INTERVENTO

Il Comune di Lecce, in attuazione dei propri programmi, sostiene mediante la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici, l'attività di persone ed Enti pubblici e privati, senza scopi di lucro, che operano nel Settore culturale.

ART. 2 CRITERI D'INTERVENTO

Il Comune opera la propria scelta basandola il più possibile su criteri verificabili, quali:

- *programmi rispondenti ai principi enunciati dalla vigente Legislazione;*
- *iniziative che favoriscono la conservazione e la valorizzazione dei beni Culturali;*
- *attività miranti la crescita e alla formazione culturale dei cittadini, soprattutto quelli appartenenti alle fasce deboli,*
- *rispondenza agli obiettivi generali ed ai criteri perseguiti dall'Amministrazione comunale nei settori di cui all'articolo precedente e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.*

ART.3 ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURALE

I contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati che operano nel settore culturale e presentano progetti di rilevante qualità con le seguenti finalità:

- *Manifestazione culturali a carattere nazionale ed internazionale che abbiano rilevanza anche sotto il profilo dell'aggiornamento culturale in grado di approfondire e valorizzare la conoscenza della storia e dei costumi locali, favorendo la crescita culturale di una pluralità di categorie cittadine e diffondendo un'immagine positiva della Città all'esterno, valida ai fini turistico-economici.*
- *Attività nell'ambito della scuola e del lavoro atte anche a favorire i soggetti svantaggiati, per l'accrescimento culturale e per l'affermazione all'educazione dei bambini e dei giovani mediante la conoscenza della cultura antica e contemporanea e la sensibilizzazione alla salvaguardia dei beni Culturali ed Ambientali.*

ART. 4 PIANO DEI CONTRIBUTI E CONVENZIONE

Il Comune di Lecce opera il trasferimento di risorse finanziarie dei cui all'art.1 mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste conformi al presente Regolamento e mediante convenzioni pluriennale vincolate alla presentazione di specifici programmi pluriennali di attività o a progetti rientrati nell'area di programma che l'Amministrazione Comunale presenta nella propria relazione di Bilancio e riguardanti servizi di supporto al programma comunale stesso.

ART.5
PROCEDURE DI ACCESSO

Le persone e gli Enti pubblici e privati per accedere ai finanziamenti di cui al presente Regolamento, devono presentare domanda entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello dell'inizio delle attività

La domanda di finanziamento deve essere corredata, a pena d'esclusione, da:

- a) documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente: Statuto o atto costitutivo (ove non sia già depositato presso il Comune di Lecce);*
- b) comunicazione dalla quale risulti le generalità complete di numero di codice fiscale del legale rappresentante autorizzato a quietanzare per conto del soggetto richiedente, ed eventualmente il numero di conto corrente del soggetto stesso;*
- c) relazione illustrativa dei programmi annuali o pluriennali di attività con l'indicazioni dei periodi di svolgimento e dei relativi calendari, delle strutture, delle attrezzature e dell'organizzazione necessaria per la realizzazione degli stessi;*
- d) previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il finanziamento*
- e) dichiarazione ai sensi dell'art. 28, comma II° del D.P.R. n. 600/1973, e, se dovuta, dichiarazione ai sensi della Legge n. 575/1965 integrata dalla Legge n. 55/1990*

Le persone e gli Enti pubblici e privati devono indicare l'eventuale presentazione di analoghe richieste di finanziamento formulate ad altri Enti pubblici

ART.6
PRESENTAZIONE DEI RESOCONTI

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, i soggetti che usufruiranno dei contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute ed una relazione sulle attività svolte. Se hanno ottenuto contributo da altri Enti, debbono indicarne l'entità e l'Ente erogante.

Se i richiedenti hanno conseguito contributo da altri Enti, il contributo da erogarsi da parte del Comune non dovrà comunque superare l'ammontare della spesa sostenuta.

Qualora il Comune di Lecce risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari, all'atto dell'erogazione del contributo sarà trattenuto a compensazione il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione Comunale

In nessun caso potranno accedere ai benefici economici coloro che risultano morosi nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART.7
PROGRAMMI D'INTERVENTO DELLO STATO REGIONE E PROVINCIA

Il Comune provvede a mettere in atto le opportune forme di raccordo dei propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi e gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce e da altri Enti pubblici per quanto di loro competenza e può istituire, ove lo ritenga opportuno, apposite Commissioni di esperti per la valutazione dei programmi presentati

ART.8
PROCEDURE DI CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale adotta entro il 31 marzo di ciascun anno e in ogni caso entro 30 giorni dall'esecutività del Bilancio, ove la stessa sia successiva a tale data, l'atto determinativo dirigenziale relativo al piano di riparto dei contributi e benefici economici che dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l'esito della stessa; l'erogazione materiale del contributo non potrà avvenire prima della conclusione della manifestazione e non oltre i 60 giorni dalla relativa rendicontazione;

I contributi, che non dovranno superare il 65% del totale delle spese documentate, saranno concessi secondo le seguenti misure:

- *per iniziative di carattere cittadino da Lire 1.000.000 a Lire 2.000.000;*
- *per iniziativa di carattere provinciale e regionale da Lire 2.000.000 a Lire 4.000.000;*
- *per iniziative di carattere nazionale o internazionale da Lire 4.000.000 a Lire 7.000.000.*

Per iniziative di carattere nazionale o internazionale che rivestono particolare interesse si potrà stabilire un importo massimo di Lire 15.000.000, che comunque non risulti superiore al 65% delle spese. Tale importo sarà determinato dalla Giunta Comunale.

Alla determinazione dirigenziale di cui al I° comma verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'esecutività della stessa.

ART.9
AMBITO D'APPLICAZIONE

Le norme di cui al presente Regolamento, non si applicano per il pagamento ai benefici di contributi disposti da altri Enti tramite trasferimenti al Comune.

NORMA TRANSITORIA

Per le richieste di contributo relative l'anno 2000 si potrà presentare domanda entro non oltre il 31 gennaio 2000.